

prot. n. /22

DELIBERA n. 1 / 2022

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia,

premessi che

- visto il verbale redatto dal giudice arbitro Valerio Leali, datato 19 settembre 2022;
 - visto quanto ivi riferito in relazione alla condotta del tesserato Alessandro Burgo, in forze alla società T.T. Bonacossa il quale, al termine dell'incontro -peraltro vinto- che lo vedeva opposto al tesserato Andrea Gambino, di fronte alle composte e continenti lamentate di quest'ultimo in merito a una ritenuta irregolarità nella battuta, reagiva con le seguenti condotte:
 1. scagliava violentemente la pallina contro il proprio avversario, colpendolo;
 2. non pago, gli si scagliava contro colpendolo con un violento calcio alla gamba destra;
 - a seguito di tali comportamenti violenti, veniva già in quel momento espulso dal giudice arbitro, prima che un soggetto intervenuto per separare i due tesserati lo allontanasse coattivamente dalla palestra;
 - visti i vigenti artt. 2, co. I e co. II, nonché 5, del Regolamento di Giustizia e ritenuta integrata in capo all'atleta deferito la fattispecie di violazione degli obblighi di condotta conformi ai principi di lealtà e probità, oltre che di violazione dell'obbligo di astenersi da ogni forma di violenza;
 - visto il vigente art. 11, co. I, lett. f), del Regolamento di Giustizia;
 - visto il vigente art. 16, co. I, lett. b) e lett. c) del Regolamento di Giustizia e ritenute integrate in capo all'atleta le circostanze aggravanti dell'aver recato danno a persone e dell'aver agito per motivi abietti o futili;
- tutto ciò premesso e ritenuto,

DELIBERA

- di irrogare all'atleta Alessandro Burgo la sanzione della sospensione da qualsiasi attività per un periodo di tempo di mesi tre, a partire dalla data della presente delibera.

Milano, 30 settembre 2022.

Il Giudice Sportivo Territoriale
per la Lombardia
avv. Sergio Giacomo Rinaldi

